

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 47 DEL 23 dicembre 2013

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) **SERIE B EUROBET**

Gare del 20-21-22 dicembre 2013 - Diciannovesima giornata andata

Avellino-Modena 2-1

Brescia-Varese 4-2

Carpi-Palermo 1-0

Cesena-Reggina 3-1

Cittadella-Bari 1-1

Crotone-Juve Stabia 1-1

Novara-Empoli 0-1

Pescara-Padova 1-0

Siena-Latina 1-0

Spezia-Virtus Lanciano 2-0

Ternana-Trapani 0-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 23 dicembre 2013, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 23 DICEMBRE 2013

Il Presidente Andrea Abodi















" " " N. <u>19</u>

1) **SERIE B EUROBET**

Gare del 20-21-22 dicembre 2013 - Diciannovesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara soc. CARPI - soc. PALERMO

Il Giudice sportivo,

premesso che:

al 46° del secondo tempo il calciatore **Milan Milanovic** (soc. **Palermo**) veniva espulso per "Condotta violenta – a giuoco fermo colpiva al volto con una manata un avversario"; la Soc. Palermo, in persona del Presidente, ha fatto pervenire a questo Ufficio, alle ore 14.02 odierne, rituale e tempestiva richiesta ex art. 31 comma a3) CGS allegando filmati diretti a documentare l'estraneità del Milanovic al fatto di condotta violenta sanzionato dall'Arbitro:

ritenuto che:

le acquisite riprese televisive, sono di piena garanzia tecnica e di perfetta intellegibilità; le immagini televisive documentano che tra il calciatore Milanovic ed il calciatore Memushaj è intervenuto un contatto anche se di entità non valutabile;

considerato che:

il Giudice non può travalicare i limiti della fondamentale insindacabilità dei provvedimenti tecnici adottati dall'Arbitro sul terreno di giuoco;

ai sensi dell'art. 35 n. 1 punto 3) è ammissibile la richiesta della prova televisiva da parte della Società laddove diretta a dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta..... sanzionata dall'arbitro;

nel caso concreto è indubbia la commissione del "fatto di condotta", a nulla rilevando la violenza o l'antisportività del fatto, essendo la mera commissione del "fatto di condotta" tale da rendere inammissibile l'utilizzo della prova televisiva richiesta.















P.Q.M

delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla soc. **Palermo** ex art. 35, n. 1 punto 3) CGS.

a) SOCIETA'

Il Giudice Sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata andata sostenitori delle Società **Avellino**, **Brescia e Cesena** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di €3.000,00 : alla Soc. **CROTONE** per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato all'indirizzo del portiere della squadra avversaria una bottiglietta d'acqua e altre due all'indirizzo della panchina; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lettera a) e b) CGS per avere la società concretamente operata con le forze dell'ordine ai fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €3.000,00 : alla Soc. **PADOVA** a titolo di responsabilità oggettiva per aver omesso di impedire l'ingresso sul terreno di giuoco di persona non autorizzata.

Ammenda di €3.000,00 : alla Soc. **PESCARA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno e due petardi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lettera a) e b) CGS per avere la società concretamente operata con le forze dell'ordine ai fini preventivi e di vigilanza.















Ammenda di €3.000,00 : alla Soc. **SPEZIA** per avere, per tutta la durata della gara, omesso la presenza dei raccattapalle nell'esercizio delle proprie funzioni.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. AVELLINO per avere suoi sostenitori, al 41° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lettera a) e b) CGS per avere la società concretamente operata con le forze dell'ordine ai fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €1.000,00 : alla Soc. CARPI per avere suoi sostenitori, al 28° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lettera a) e b) CGS per avere la società concretamente operata con le forze dell'ordine ai fini preventivi e di vigilanza.

b) **CALCIATORI**

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

MILANOVIC Milan (Palermo): per avere, al 46° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito violentemente con una manata al volto un avversario.

<u>SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE CON</u> DIFFIDA

BUSELLATO Massimiliano (Cittadella): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Terza sanzione); per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell'Arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BLASI Manuele (Varese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

DAPRELA Fabio (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.













DE GIORGIO Pietro (Crotone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

FRANCO Michele (Varese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

VIOTTI Sergio (Juve Stabia): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BARRETO Edgar Osvaldo (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CALDERONI Marco (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CASARINI Federico (Virtus Lanciano): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CECCARELLI Luca (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

FARAGO Pancrazio Paolo (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

FOGLIO Valerio (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

LOLLO Lorenzo (Carpi): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MAIELLO Raffaele (Ternana): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).













MARTINELLI Luca (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MUNOZ EZEQUIEL Matias (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

RENZETTI Francesco (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

RIZZO Luca (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ROMIZI Marco Augusto (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

PECCARISI Maurizio (Avellino)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

BOLZONI Francesco (Palermo) CEPPITELLI Luca (Bari) PAGLIARULO Luca (Trapani) ROSSI Andrea (Pescara) VOLTA Massimo (Cesena)

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

IZZO Armando (Avellino) SCHIAVON Eros (Avellino) SCOZZARELLA Matteo (Juve Stabia)















QUINTA SANZIONE

BROSCO Riccardo (Latina) **BRUNO Alessandro** (Latina) **CAPELLI Daniele** (Cesena) **IORI Manuel** (Padova) NIZZETTO Luca (Trapani) RISPOLI Andrea (Ternana) VALIANI Francesco (Siena)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BOVO Andrea (Spezia) CIARAMITARO Maurizio (Trapani) **COLUCCI Giuseppe** (Reggina) **CROCE Daniele** (Empoli) **DI CARMINE Samuel** (Juve Stabia) **GARUFO Desiderio Michele** (Trapani) MILOS Mato (Siena) VIOLA Benito Nicolas (Ternana)

SECONDA SANZIONE

AVENATTI DOBILAVIC Felipe Nicolas (Ternana) **CECCARELLI Luca** (Spezia) **COLETTI Tommaso** (Brescia) DI NUNZIO Francesco (Juve Stabia) KHOUMA Elhadji Babacar (Modena) PAOLUCCI Andrea (Cittadella) **SALVIATO Simone** (Novara) **TROEST Magnus** (Virtus Lanciano) **ZAPPACOSTA Davide** (Avellino)

PRIMA SANZIONE

BASTRINI Alessandro (Novara) DI CHIARA Gian Luca (Latina) **LEGATI Elia** (Padova)















MASTRIANI Gonzalo (Crotone)
PASQUATO Cristian (Padova)
RUBINO Raffaele (Novara)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

PORCARI Filippo (Carpi)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CUTOLO Aniello (Pescara) EBAGUA Osarimen (Spezia) ZITO Antonio (Ternana)

SECONDA SANZIONE

GUARNA Enrico (Bari) MASCARA Giuseppe (Pescara) MBAKOGU Jerry (Carpi)

PRIMA SANZIONE

FERRARIO Stefano (Virtus Lanciano)

c) **ALLENATORI**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

MUTTI Bortolo (Padova): per avere, al 47° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale, entrando sul terreno di giuoco; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE

COLONNESE Francesco (Padova): per avere, al 47° del secondo tempo, contestato l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.















IACHINI Giuseppe (Palermo): per avere, al 29° del secondo tempo, contestato l'operato arbitrale uscendo dall'area tecnica; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

ZAVETTIERI Annuziato (Bari): per avere, al 44° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale.

d) **DIRIGENTI**

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

FRANCOFORTE Salvatore (Palermo): per avere, al 29° del secondo tempo, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti del Quarto Ufficiale, rivolgendogli espressioni ingiuriose, per avere reiterato il medesimo atteggiamento nei confronti dell'Arbitro e per avere inoltre reiterato tale comportamento al termine della gara; infrazione rilevata anche dal collaboratore della Procura federale.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI €3.000,00

SECCO Alessio (Padova): per avere, al termine della gara, entrando sul terreno di giuoco, quale persona non autorizzata, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti del Direttore di gara.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI €2.000,00

PERINETTI CASONI Giorgio (Palermo): per avere, al 45° del primo tempo, contestato l'operato degli Ufficiali di gara e per avere reiterato tale atteggiamento al termine della gara; la prima infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE

VALENTINI Marco (Padova): per avere, al 47° del secondo tempo, contestato l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia

" " "







